

-----Statuto della Fondazione Paola A. E. Frassi - Onlus -----

Art. 1 - Denominazione-----

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Paola A. E. Frassi - Onlus". La Fondazione ha sede in Milano, Via Privata Plauto n. 6; la sua durata è illimitata.-----

La Fondazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale regolata dagli artt. 10 e seguenti del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997.-----

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".-----

Art. 2 - Scopo-----

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito del territorio nazionale e all'estero attraverso lo svolgimento di iniziative nel settore della beneficenza per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale tramite le quali si intende perpetuare la memoria, i principi etici, gli interessi in vita di Paola Frassi.-----

La beneficenza sarà attuata:-----

in primo luogo per promuovere, favorire ed incrementare la ricerca e l'attività clinico-scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie di interesse oncologico con particolare riguardo ai tumori al seno nonché per promuovere l'assistenza, anche a domicilio, dei malati oncologici e per migliorare la qualità della vita sia all'interno che all'esterno delle strutture sanitarie.----

Tale scopo verrà attuato esclusivamente mediante erogazioni gratuite di denaro a favore di Enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, impegnati nella cura e nella ricerca delle patologie oncologiche.-----

In secondo luogo per migliorare la qualità della vita dei bambini che versano in condizioni disagiate mediante erogazioni gratuite in denaro a favore delle loro famiglie e/o degli istituti che li accolgono sia in Italia che all'estero.-----

Infine, la Fondazione si propone lo scopo di erogare fondi a fini di beneficenza a:-----

Enti, senza scopo di lucro, che operano anche negli altri settori di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, il tutto per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997;-----

a persone in stato di bisogno,-----
il tutto anche al di fuori degli ambiti sopra descritti,



appositamente deliberati e motivati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa regolante le Onlus.-----

Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse strumentali, conseguenti e, comunque connesse, la Fondazione può compiere, in osservanza delle norme di legge, attività commerciali e produttive esclusivamente marginali, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 10 n. 5 del D.Lgs. 460/1997.-----

Al fine di raggiungere i propri scopi la Fondazione:-----

- in via accessoria promuove la raccolta di fondi da utilizzare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;-----

- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano in analoghi settori.-----

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.-----

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente.-----

Art. 3 - Attività Strumentali, Accessorie e Connesse-----

Per il perseguimento dello scopo indicato al precedente articolo 2 la Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini compresi, a titolo esemplificativo:-----

- la stipulazione di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni, anche immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici e privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;-----

- la stipulazione di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; -----

- la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti, società ed istituzioni aventi scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione;-----

- ogni altra attività ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.-----

Art. 4 - Patrimonio-----

Per il perseguimento dei fini statutarie della Fondazione e per garantirne il funzionamento, i soci fondatori assicurano un patrimonio come descritto nell'atto costitutivo.-----

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:-----

- beni conferiti a titolo di liberalità dai fondatori;-----
- ogni ulteriore bene mobile o immobile che sarà devoluto
alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché contributi da
parte di enti pubblici e privati.-----

Art. 5 - Entrate-----
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone
delle seguenti entrate:-----

- redditi del patrimonio costituito ai sensi dell'art. 4 del
presente statuto;-----
- ogni altro contributo ed elargizione di terzi, destinati al
perseguimento degli scopi della Fondazione.-----

Art. 6 - Organi della Fondazione-----
Sono organi della Fondazione:-----

1. il Direttore;-----
2. il Consiglio dei Benemeriti. -----

Art. 7 - Il Direttore (Nomina e Funzionamento)-----
La Fondazione è amministrata dal Direttore.-----

Finchè sarà in vita il Fondatore, allo stesso spetta la
carica di Direttore.-----

E' data facoltà al Fondatore, qualora non intenda assumere o
mantenere la carica, sostituire a sé altra persona di sua
fiducia con comunicazione scritta inviata al Consiglio dei
Benemeriti che ne prenderà atto ad ogni effetto. Il soggetto
così nominato manterrà la carica finchè il Fondatore non
intenda sostituirlo o riassumere la sua carica personale.-----

Qualora venga a mancare il Fondatore, o lo stesso sia
impedito ad esercitare le sue funzioni di Direttore, avrà
diritto ad assumere la carica di Direttore il figlio maggiore
Pietro Gambarini, se maggiorenni, o, in caso di suo
impedimento, la figlia minore Ludovica Gambarini, se
maggiorenne. -----

Qualora nessuno dei componenti la famiglia del Fondatore
possa o intenda accettare la carica di Direttore, la nomina
spetta al Consiglio dei Benemeriti. In questo caso:-----

- il Direttore dura in carica fino a dimissioni o revoca o
per il diverso periodo stabilito all'atto della nomina, e può
essere riconfermato alla scadenza;-----

- il Direttore può essere revocato dall'incarico prima della
scadenza dal Consiglio dei Benemeriti solo per comprovate
ragioni nell'interesse della Fondazione;-----

- alla scadenza o in caso di cessazione anticipata per
dimissioni o revoca o per altra causa, la nomina del nuovo
Direttore è rimessa al Consiglio dei Benemeriti. -----

Art. 8 - Il Direttore (Poteri) -----

Il Direttore dirige e coordina le attività della Fondazione,
adottando le decisioni necessarie per l'amministrazione ed il
funzionamento della stessa, ed ha tutti i poteri inerenti
l'amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di
delega ai singoli componenti.-----

Il Direttore ha la rappresentanza legale della Fondazione nei



confronti dei terzi, anche in giudizio.-----

Il Direttore, tenuto conto della consistenza del patrimonio e delle possibilità del bilancio, determina le attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi della stessa. -----

In particolare, il Direttore:-----

- redige ed approva entro il 30 ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio al 30 giugno;-----

- delibera di concerto con il Consiglio dei Benemeriti con le modalità di cui all'art. 12 le modifiche dello Statuto;-----

- delibera di concerto con il Consiglio dei Benemeriti con le modalità di cui all'art. 13 circa la destinazione del patrimonio della Fondazione;-----

- accetta le donazioni, i contributi ed i lasciti, con facoltà di rimettere la decisione al Consiglio dei Benemeriti

- ove ritenuto opportuno in ragione della provenienza o della entità di essi.-----

Art. 9 - Consiglio dei Benemeriti -----

Il Consiglio dei Benemeriti è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti.-----

Il Consiglio dei Benemeriti nomina al proprio interno un Presidente, che ne regola le attività.-----

Ciascun componente del Consiglio dei Benemeriti dura in carica cinque esercizi e alla scadenza può essere riconfermato.-----

La riconferma dei Benemeriti alla scadenza del mandato e la nomina di nuovi Benemeriti è rimessa a Paolo Gambarini, Fondatore della Fondazione stessa; in caso di rinuncia o di impossibilità di quest'ultimo, la riconferma dei Benemeriti alla scadenza del mandato e la nomina di nuovi Benemeriti sarà rimessa ai figli Pietro Gambarini e Ludovica Gambarini, o in caso di rinuncia o di impossibilità di questi ultimi, a Federico Frassi o in caso di rinuncia o di impossibilità di quest'ultimo, al Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.-----

Art. 10 - Poteri del Consiglio dei Benemeriti-----

Il Consiglio dei Benemeriti dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra gli organi della Fondazione o tra la Fondazione ed i terzi.-----

Al Consiglio dei Benemeriti viene altresì demandata la funzione di consulenza e supporto al Direttore.-----

Il Consiglio dei Benemeriti:-----

- ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 nomina il Direttore e ne determina gli eventuali compensi;-----

- delibera con le modalità di cui all'art. 12 le modifiche dello Statuto;-----

- delibera con le modalità di cui all'art. 13 circa la destinazione del patrimonio della Fondazione.-----

Il Consiglio dei Benemeriti delibera a maggioranza. In caso

di parità prevale il voto del Presidente

ART. 11 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio dei Benemeriti e dal Direttore, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato D.Lgs. 460/1997.

Art. 12 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate con determinazione comune del Consiglio dei Benemeriti e del Direttore.

Per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto il Presidente del Consiglio dei Benemeriti convoca il Consiglio dei Benemeriti ed il Direttore, con preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi ed indicando all'ordine del giorno le modifiche oggetto di discussione. La riunione così formata è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Consiglio dei Benemeriti e del Direttore.

Le modifiche devono essere deliberate dal Direttore e dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei Benemeriti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio dei Benemeriti.

Art. 13 - Liquidazione

In caso di estinzione e scioglimento, per qualunque causa, e di conseguente liquidazione ai sensi dell'art. 30 cod. civ., i beni residuati al termine della liquidazione saranno devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, scelta con determinazione comune del Consiglio dei Benemeriti e del Direttore, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine il Presidente del Consiglio dei Benemeriti, convoca il Consiglio dei Benemeriti ed il Direttore con preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi. La riunione così formata è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Consiglio dei Benemeriti e del Direttore.

La decisione deve essere con le modalità e maggioranze previste dall'art. 12.

Art. 14 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nel rispetto dell'art. 10, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 460/1997 è previsto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed è fatto espresso divieto della Fondazione di distribuire, anche



in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

Art. 15 - Clausola di Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.-----

F.to PAOLO GAMBARINI-----

F.to ILARIA LIZZIO - teste-----

F.to SILVIA GRANATA - teste-----

F.to ANNA PELLEGRINO -----